COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, DI STUDIO, DI RICERCA E DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ART. 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

INDICE

Art.	1	Finalità ed ambito di applicazione	pag.	3
Art.	2	Individuazione del fabbisogno	pag.	3
Art.	3	Individuazione delle professionalità	pag.	4
Art.	4	Procedura comparativa	pag.	4
Art.	5	Esclusioni	pag.	5
Art.	6	Proroga del contratto	pag.	5
Art.	7	Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico	pag.	5
Art.	8	Pubblicità ed efficacia	pag.	6

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, DI STUDIO, DI RICERCA E DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ART. 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1 - Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le consulenze, gli incarichi di studio e ricerche, le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 110, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel rispetto dei commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007.
2 – Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3 – Ai fini della qualificazione giuridica degli istituti di cui al comma 1 si specifica che:
a) gli incarichi di studio, ex art. 5 del DPR 338/'94, consistono in esami di questioni rilevanti e richiedono sempre la consegna di una relazione scritta finale;
b) gli incarichi di ricerca necessitano della definizione preventiva di un programma da parte dell'Amministrazione;
c) le consulenze si sostanziano nella redazione di un parere.

Art. 2

(Individuazione del fabbisogno)

1 – La Direzione Generale/Segreteria Generale, ricevuta la richiesta formale dalla struttura interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2 – Il medesimo ufficio dà atto dell'impossibilità, espressa nella richiesta formale di cui al comma 1, di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili ed autorizza il ricorso alla consulenza, allo studio, alla ricerca o ad una collaborazione esterna, come definite al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.

3 - La Direzione Generale/Segreteria Generale, coordinando le attività del Servizio RR.UU. e del Settore Finanziario, verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.
4 – Espressamente occorre accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal consiglio e che nel corso dell'anno non si assuma una spesa complessiva per collaborazioni superiore a quella assunta nell'anno precedente ed entro il limite di spesa determinato in sede di bilancio di previsione.

Art. 3
(Individuazione delle professionalità)

1 – Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza nonché di collaborazioni sono affidati a soggetti esperti nel ramo di interesse settore tramite determinazione del Dirigente del Settore competente.
2 – Per il conferimento dei sopra indicati incarichi il Settore interessato predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione (titolo di studio non inferiore al diploma di laurea);
c) durata dell'incarico;
d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
f) indicazione del Settore di riferimento e del responsabile del procedimento.

3 – Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene al comparazione.
4 – In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 4
(Procedura comparativa)

1 – Il Dirigente del Settore interessato procede alla valutazione dei *curricula* presentati, attraverso commissioni appositamente costituite con provvedimento dirigenziale, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2 – Ad ogni singolo *curriculum* viene attribuito un punteggio, predeterminato tramite la determinazione di cui al precedente comma 1, che valuti i seguenti elementi:

a) qualificazione professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
c) esperienze già maturate presso il Comune di Aprilia;
d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'Amministrazione.

3 – Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ad un anno il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 5
(Esclusioni)

1 – Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2 – Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità, fermo restando il titolo universitario, le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3 – Sono inoltre esclusi dall'applicazione del presente provvedimento gli affidamenti degli incarichi relativi ai servizi indicati e disciplinati dal D. Lgs. n. 163/'06 costituenti pertanto appalto d'opera o prestazione di servizi.

Art. 6
(Proroga del contratto)

1 – Il Committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2 – Il Settore interessato provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi strumenti

propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3 – La liquidazione del compenso avviene, di norma, nel corso della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dall'attività oggetto dell'incarico e viene effettuata tramite provvedimento del Dirigente del Settore competente.

Art. 7
(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1 – Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2 – Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3 – Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4 – Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 8
(Pubblicità ed efficacia)

1 – Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2 – Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3 – L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18 della legge n. 224 del 2007.